

|               |
|---------------|
| Prot. 2.0074  |
| del 1/03/2013 |

Alle Società Sportive  
ASL RMA

p.c. Ai Medici dello Sport  
ASL RMA

OGGETTO: Certificazioni medico-sportive

Si ricorda alle S.S.L.L. che le certificazioni per le attività sportive agonistiche possono essere rilasciate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, da liberi docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato di cui all'art.8 della L. 26/10/71 n. 1099, purchè iscritti nell'elenco regionale.

Le certificazioni per le attività sportive non agonistiche possono essere rilasciate esclusivamente dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici dello sport iscritti nell'elenco regionale.


Le visite di medicina dello sport possono essere effettuate esclusivamente nelle strutture (studi medici ed ambulatori) nelle quali il singolo medico dello sport è stato autorizzato ad esercitare l'attività professionale.

Si rammenta infine, che la richiesta dell'idoneità sportiva spetta alla Società sportiva (DM 18/2/82 e Circolare Ministero Sanità 31/1/87 n. 7). Tale richiesta costituisce la condizione per l'ammissione dello sportivo all'accertamento sia negli ambulatori della ASL sia negli ambulatori o studi medici privati, ove prestano la loro professione i medici di medicina dello sport iscritti all'elenco regionale ex art. 16 LR 24/97.

Detta richiesta deve essere nominativa e da essa devono potersi rilevare gli estremi di affiliazione della società alla federazione sportiva nazionale del CONI o ad enti di promozione sportiva del CONI stesso.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti

Il Resp.le U.O.S. Vigilanza Attività Sportiva  
Dott.ssa Paola Abetti



Il Direttore SISP  
Dottor Bruno Corda

